

Ambiente (1)

Inquinamento acustico - Legittimità dell'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente

TAR Marche, sentenza del 26 giugno 2019, n. 435

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto perché infondato il ricorso promosso da un'impresa contro il Comune di San Benedetto del Tronto per l'annullamento di un'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 e relativa all'inquinamento acustico cagionato dall'attività di produzione industriale della ditta ricorrente, con la quale era stato ordinato alla stessa di porre in essere gli adempimenti necessari alla bonifica acustica.

La ricorrente, impresa specializzata nella produzione e vendita di reti da pesca, funi in acciaio e filati, si trovava in una zona del territorio comunale qualificata dal PRG come "zona artigianale di espansione D3", ricondotta nel piano di zonizzazione acustica alla classe IV (aree di intensa attività umana). Nel 2015 la società ricorrente aveva ricevuto una diffida dal Comune – allertato dalle rilevazioni acustiche effettuate dall'ARPAM che evidenziavano il superamento dei valori di soglia – a mettere in atto ogni intervento utile a determinare il rientro del rumore prodotto nei limiti di legge. In riscontro a tale diffida, la ricorrente inoltrava al Comune una relazione tecnica nella quale contestava la classificazione acustica dell'area ed evidenziava la necessità di una variante alla zonizzazione acustica. Il Comune, nel settembre 2018, inoltrava una seconda diffida all'impresa a compiere una serie di adempimenti – tra i quali l'acquisizione di un parere dell'ARPAM – per rientrare nei limiti di legge. L'impresa allora chiedeva una proroga per adempiere che non veniva concessa dal Comune il quale, anzi, emetteva l'ordinanza sindacale impugnata.

Il Collegio ha innanzitutto ritenuto fondata l'eccezione sollevata dal Comune resistente di tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica (risalente al 2000).





La Società ricorrente asseriva, infatti, che “l’interesse all’impugnazione del Piano... sarebbe divenuto attuale solo all’esito dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata con il presente ricorso”. Tuttavia, il Collegio ha osservato che *“la pianificazione acustica del territorio è assimilata, sotto taluni profili, alla pianificazione urbanistica, seguendone la relativa disciplina.”*. Di talché, le disposizioni contenute nel Piano andavano immediatamente impugnate nei consueti termini decadenziali. Oltretutto, sempre a detta del Collegio, il ragionamento della ricorrente potrebbe essere astrattamente condivisibile, solo ove essa non fosse stata a conoscenza del superamento dei limiti di immissione rispetto alla classificazione acustica dell’area di riferimento, conoscenza che – invece – la Società ricorrente aveva sin dalla diffida del 2015. Inoltre, *“alcun valore significativo può attribuirsi all’inerzia del Comune, il quale ha semplicemente tollerato una situazione di fatto. Al contrario, quest’ultimo, oltre a non aver dato seguito all’istanza della ricorrente avanzata nel 2015, ..., ha piuttosto manifestato tutto l’interesse a che (la Società) provvedesse all’adeguamento del proprio esercizio mediante la presentazione di un piano di risanamento, come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Non può quindi sostenersi che la lesività del Piano, nella parte oggetto di contestazione, si sia concretizzata solo con l’adozione dell’ordinanza n. 56 del 2018 impugnata.”*.

Il Collegio, ad ogni modo, ha comunque espresso un importante principio in merito all’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, di cui era stata contestata la legittimità con il ricorso in esame. Il TAR ha infatti affermato che *“il Collegio non ha motivo di discostarsi – condividendolo – dall’orientamento secondo cui esso (il potere di ordinanza) deve ritenersi normalmente consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.”*.